

## B

### BANCHE - Artt. 89 e 96 - Art. 2425

E' stata controllata la rispondenza tra saldo contabile e saldo dell'estratto conto bancario?

Per la riconciliazione del saldo si consiglia l'utilizzo di un apposito prospetto.

Il conto bancario deve essere gestito distintamente per ogni singola banca.

Sono vietate le compensazioni contabili tra i diversi conti e tra interessi attivi e passivi.

Nel bilancio devono essere compresi gli interessi attivi di competenza dell'esercizio.

Non è corretto registrare operazioni con valuta anteriore al 31.12 ma effettuate dopo tale data.

Gli ordini di bonifico/addebito inviati alla banca a mezzo remote a fine dicembre ma lavorati dalla stessa in gennaio devono essere registrati contabilmente in dicembre nel rispetto dell'art. 2216 c.c..

Alla chiusura dell'esercizio è necessario controllare la rispondenza tra saldo contabile ed estratto conto; le eventuali differenze devono risultare da un prospetto di riconciliazione.

Per dedurre le ritenute d'acconto sugli interessi attivi basta l'estratto conto (non serve alcuna certificazione).

Per gli interessi attivi bancari:

==/==	a	Interessi attivi	c.e. C.16.d
Banca c/c			
Crediti verso l'Erario r.a.			

Per gli interessi passivi e le spese bancarie:

==/==	a	Banca c/c
Interessi passivi		
c.e. C. 17		
Oneri bancari		
c.e. C. 17		

Si ricorda che i crediti verso l'erario per le ritenute d'acconto sugli interessi attivi può essere portato a scomputo dei debiti tributari per l'Ires/Irpef (si veda capitolo Imposte dirette al paragrafo relativo al pagamento degli acconti).

**Sospensione dei debiti** - Con riguardo ai mutui passivi, la sospensione delle quote capitale dei mutui e dei canoni leasing che una impresa può avere ottenuto dagli Istituti bancari a seguito dell'accordo ABI / imprenditori del 03.08.2009, non modifica il conto economico il quale accoglie gli interessi passivi per competenza. Occorre dare adeguata informativa in NI.

### BENEFICI A FAVORE DI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, SOCI - Art. 51 / 95 / 109

Si esamina il trattamento dei benefici concessi a dipendenti, collaboratori e amministratori - collaboratori.

I "fringe benefits" costituiscono la parte della retribuzione cosiddetta "in natura" e uno strumento con cui il datore di lavoro persegue l'obiettivo di fidelizzare il proprio personale. Secondo l'art. 51.3 per quantificare il valore di detti beni o servizi occorre fare riferimento al valore normale (art. 9 c. 3) con esclusione di autoveicoli, prestiti, alloggi, servizi di trasporto ferroviario e beni prodotti dal datore di lavoro per i quali sono stabilite regole precise alle quali si rimanda nel proseguo della guida.

**SPESE RELATIVE A STRUTTURE RICETTIVE** - Le spese relative al funzionamento di strutture ricettive sono di regola indeducibili, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti.

Il termine "generalità", riferito ai dipendenti, si contrappone tecnicamente al termine "categoria" di dipendenti. Per "categoria" si intendono, come chiarito dalla C.M. 326/E/1997, ad esempio, i dirigenti, gli impiegati, gli operai, categorie queste previste dal Codice Civile e, in base a quanto esemplificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli addetti al turno di notte.

Sono ammesse prestazioni sostitutive del servizio di mensa aziendale, quale l'erogazione di buoni pasto.

**SPESE RELATIVE A FABBRICATI** - I canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso a dipendenti sono deducibili nei limiti dell'importo che costituisce reddito per i dipendenti stessi.

Sono interamente deducibili le spese relative a fabbricati utilizzati da dipendenti:

- in trasferta temporanea (per la durata della trasferta);
- che hanno trasferito la residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui svolgono l'attività, per il periodo di imposta del trasferimento e per i due anni successivi.

**FABBRICATI E BENEFICIO TASSABILE** - Il valore da imputare a retribuzione al dipendente o amministratore per fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato si determina come segue (art. 51.4):

- Rendita catastale o, in mancanza, canone di locazione in regime vincolato o di libero mercato*  
+ spese ed utenze non a carico dell'utilizzatore/dipendente

- *eventuale canone corrisposto dal dipendente.*

Le spese incrementative ai fini della determinazione del beneficio sono solo quelle non considerate nel computo della rendita. La C.M. 326/97 precisa "... in sede di determinazione ... delle rendite catastali si tiene conto delle seguenti spese: di ordinaria manutenzione, di assicurazione, di amministrazione del fabbricato, relative ai servizi comuni".

Per le spese di manutenzione, deducibili nel limite dell'importo che costituisce reddito in natura tassabile per il dipendente (integralmente deducibili se i fabbricati sono concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività) la deducibilità, seppure limitata come sopra, dovrebbe riguardare soltanto quelle di manutenzione ordinaria; quelle di manutenzione straordinaria, invece, dovendo essere capitalizzate a diretto incremento del costo dell'immobile o, se effettuate su beni di terzi, fra i beni immateriali, seguono lo stesso regime degli ammortamenti.

Eventuali spese sostenute per l'arredamento dell'immobile, sono trattate come benefit in natura e dunque assimilate a reddito di lavoro dipendente.

Per i fabbricati senza rendita definitiva si fa riferimento ad una rendita presunta.

**Obbligo di dimora** - Se il dipendente ha obbligo di dimora nel fabbricato stesso (es.: custode) il beneficio tassabile è pari al 30% della differenza di cui sopra. La riduzione al 30% non spetta se il dipendente ha soltanto l'obbligo di dimorare in una certa località (C.M. 326/97).

Qualora l'unità immobiliare sia concessa ad una pluralità di dipendenti, l'importo dovrà essere ripartito fra gli utilizzatori in parti uguali o pro-quota in relazione alle parti di fabbricato a ciascuno assegnate.

#### **ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA \***

##### **CONCESSO IN USO GRATUITO:**

1) ad un dipendente o collaboratore (senza obbligo di dimora):

- per l'impresa = le spese inerenti l'alloggio (manutenzioni, utenze) sono deducibili nei limiti in cui vengono considerate retribuzione in natura per il dipendente;

- per il dipendente = diventano reddito la Rendita Catastale (effettiva o presunta) aumentata delle eventuali spese inerenti al fabbricato sostenute dall'impresa (es.: utenze acqua, gas, energia elettrica).

2) ad un dipendente con obbligo di dimora (es. custode, portiere):

- per l'impresa = le eventuali spese inerenti (manutenzione, utenze) sono deducibili nella misura in cui vengono considerate retribuzione in natura per il dipendente. Ai fini contributivi l'uso dell'alloggio è imponibile in base ad un valore fissato dalla legge;

- per il dipendente = le spese di luce, gas, rifiuti e simili devono restare a carico del dipendente, altrimenti diventano beneficio tassabile. L'uso dell'appartamento è tassabile per il 30% della R.C..

3) ad un amministratore:

- per l'impresa = può dedursi i costi entro il limite del benefit;

- per l'amministratore = diventa beneficio tassabile la Rendita Catastale (effettiva o presunta) aumentata delle eventuali spese inerenti al fabbricato sostenute dall'impresa (es.: utenze acqua, gas, energia elettrica).

L'assegnazione deve essere deliberata in assemblea come compenso per evitare sanzioni penali ai sensi dell'art. 2624 c.c..

4) ad un socio:

- per l'impresa = non è deducibile alcuna spesa;

- per il socio = senza rilievo; può ravvisarsi per l'amministratore il reato di distrazione di beni sociali.

#### **ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA \***

##### **CONCESSO IN LOCAZIONE:**

1) ad un dipendente senza obbligo di dimora:

- per l'impresa = il canone di locazione è tassato secondo "criteri catastali"; i costi sono deducibili entro il limite del benefit tassato in capo al dipendente;

- per il dipendente = l'eventuale differenza tra RC + spese a carico dell'impresa e minor canone effettivamente pagato costituisce reddito; se il canone è uguale o maggiore, nessun benefit.

2) ad un dipendente con obbligo di dimora (es. custode, portiere):

- per l'impresa = il canone di locazione è tassato secondo "criteri catastali"; i costi sono deducibili entro il limite del benefit tassato in capo al dipendente;

- per il dipendente = l'eventuale differenza tra RC + spese a carico dell'impresa e minor canone effettivamente pagato costituisce reddito nella misura del 30%; se il canone è uguale o maggiore, nessun benefit.

3) ad un amministratore:

- per l'impresa = il canone di locazione è tassato secondo "criteri catastali"; i costi sono deducibili entro il limite del benefit tassato in capo all'amministratore;

- per l'amministratore = diventa beneficio l'eventuale differenza tra RC + spese a carico dell'impresa e minor canone effettivamente pagato; se il canone è uguale o maggiore, nessun benefit. L'uso del fabbricato deve essere deliberato in assemblea.

4) ad un socio:

- per l'impresa = il canone di locazione è tassato secondo "criteri catastali" ed i costi sono indeducibili;

- per il socio = nessun rilievo purché il canone di locazione sia non inferiore a quello di mercato.

### **ALLOGGIO PRESO DALL'AZIENDA IN LOCAZIONE O LEASING \***

CONCESSO IN LOCAZIONE ad un canone inferiore a quello di costo:

1) ad un dipendente:

- per l'impresa = il canone pagato è costo deducibile nei limiti del benefit per il dipendente, quello riscosso ricavo;
- per il dipendente = l'eventuale differenza tra RC + costi a carico dell'impresa e canone pagato costituisce reddito.

2) ad un amministratore:

- per l'impresa = il canone pagato è costo deducibile fino a concorrenza dell'importo che costituisce reddito per l'amministratore, quello riscosso ricavo;
- per l'amministratore = diventa beneficio l'eventuale differenza tra RC + costi a carico dell'impresa e canone pagato. L'uso del fabbricato deve essere deliberato in assemblea.

3) ad un socio:

- per l'impresa = la differenza tra costo e ricavo non è deducibile;
- per il socio = la differenza tra canone di mercato e canone effettivamente pagato potrebbe costituire distribuzione di dividendi (attenzione alle responsabilità a carico dell'amministratore).

### **ALLOGGIO PRESO DALL'AZIENDA IN LOCAZIONE O LEASING \***

CONCESSO IN USO GRATUITO:

1) ad un dipendente:

- per l'impresa = il canone è deducibile nella misura in cui diventa reddito per il dipendente;
- per il dipendente = reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 (corrisposto in natura).

2) ad un dipendente in trasferta (temporanea):

- per l'impresa = è un costo deducibile;
- per il dipendente = non costituisce reddito alla stregua di un rimborso spese.

3) ad un amministratore:

- per l'impresa = il canone è deducibile nella misura in cui diventa reddito per l'amministratore;
- per l'amministratore = reddito assimilato al lavoro dipendente. L'utilizzo deve essere deliberato in assemblea.

4) ad un socio:

- per l'impresa = il canone non è deducibile;
- per il socio = si configura distribuzione di utili (attenzione alle responsabilità a carico dell'amministratore).

L'Iva pagata dall'azienda per l'alloggio, essendo a destinazione abitativa, è indetraibile e l'eventuale somma che il dipendente deve corrispondere è da fatturare in esenzione Iva.

*\* In merito alla tassazione ed alla deducibilità dei costi si rimanda al paragrafo IMMOBILI – Redditi immobiliari.*

**ALLOGGIO PRESO IN LOCAZIONE DIRETTAMENTE DAL DIPENDENTE** con pagamento del canone da parte dell'impresa; il canone pagato dall'impresa diventa compenso per il lavoratore – dipendente e quindi imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali.

**ALLOGGIO IN USO AL DIPENDENTE IN TRASFERTA TEMPORANEA.** Sono deducibili per l'impresa tutte le spese sostenute per la sola durata della trasferta temporanea. Nessuna tassazione in capo al dipendente.

**ALLOGGIO IN USO AL DIPENDENTE CHE HA TRASFERITO LA RESIDENZA** anagrafica per ragioni di lavoro nel comune in cui presta l'attività: i canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di manutenzione sono interamente deducibili per il periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento e per i due successivi.

Per tutto questo periodo, tali immobili sono considerati strumentali. La deducibilità si applica anche per i lavoratori stranieri (R.M. n. 214 del 3.7.2002). Con la medesima risoluzione, inoltre, è stato espressamente riconosciuto dall'Agenzia che la previsione normativa succitata si rivolge sia ai soggetti neo-assunti, sia a coloro che, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, debbano trasferirsi in un'altra sede situata in un Comune diverso.

UTILIZZO DI **UTENZE** INTESTATE ALL'IMPRESA (luce, acqua, gas, telefono, ecc. - l'Iva pagata è indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis/633):

senza riaddebito da parte dell'impresa del costo determinato pro-quota:

1) ad un dipendente: per il dipendente il costo delle utenze costituisce reddito; per l'impresa il costo è deducibile nei limiti del beneficio;

2) all'amministratore: per l'amministratore il costo delle utenze costituisce reddito; per l'impresa il costo è deducibile nei limiti del beneficio;

3) ad un socio: per l'impresa, il costo delle utenze non è deducibile; per il socio si configura distribuzione di utili (attenzione alle responsabilità a carico dell'amministratore).

- con riaddebito mediante emissione di fattura con Iva: per l'impresa costi e ricavi pareggiano; per il dipendente o amministratore, nessun beneficio tassabile.

**ASSICURAZIONE RC** per amministratori, dirigenti e dipendenti - La R.M. n. 178/E del 9.9.03 conferma che i premi assicurativi pagati per una polizza volta a garantire la copertura dei danni patrimoniali che amministratori o dipendenti dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità esercitate nei loro confronti per atti compiuti nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni, non concorrono a formare il reddito di amministratori/ dirigenti/ dipendenti. Per l'impresa i premi pagati sono deducibili.

**TELEFONO CELLULARE:** vedi § Telefono portatile - Cellulare

**AUTO:** vedi § Autoveicoli.

**MENSE e buoni pasto:** vedi § Mensa - Pasti - Bevande

**INDENNITA' DI TRASFERIMENTO:** i contratti collettivi o gli accordi individuali di lavoro possono prevedere che per il trasferimento definitivo del lavoratore ad altra sede di lavoro, il datore di lavoro corrisponda una somma a titolo di indennizzo; tale indennità sarà imponibile, sia ai fini fiscali che previdenziali, in capo al dipendente nella misura del 50% con il limite massimo di € 1.549,37, se il trasferimento avviene in Italia e € 4.648,11, per il trasferimento all'estero.

Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal dipendente, o dai suoi familiari a carico, per il trasferimento (spese di viaggio, trasloco, oneri derivanti dall'interruzione di un eventuale contratto di locazione) non è imponibile a condizione che il datore di lavoro le paghi in modo analitico sulla base di idonea documentazione.

Iscrizione gratuita a **CORSI DI FORMAZIONE** e aggiornamento professionale collegati all'attività:

- per l'impresa = deducibile (interamente nell'esercizio Cass. n. 5193 del 19.4.00);
- per il dipendente = non concorre a formare reddito.

Partecipazione a **RIUNIONE FINALIZZATE** alla diffusione di messaggi e/o aggiornamenti aziendali con organizzazione collaterale di pranzi, spettacoli o gite:

- per il dipendente = non concorre a formare il reddito imponibile se la riunione rientra effettivamente nell'attività di formazione e quando i costi per pranzi, spettacoli o gite sono marginali; in caso contrario, per l'eccedenza e per la parte attribuibile ad eventuali familiari a carico sono tassabili a costi specifici;
- per l'impresa = la spesa è integralmente deducibile per la parte attribuibile alla formazione ed alle eventuali liberalità corrisposte al dipendente, al coniuge o ai familiari a carico. L'Iva sugli acquisti è detraibile con le limitazioni di cui all'art. 19/633.

Le spese sostenute dall'azienda per mettere a **DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI** e dei loro familiari opere e servizi per l'educazione, l'istruzione, la ricreazione, l'assistenza sociale e sanitaria, il culto, sono deducibili se non superano il 5% delle spese di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi e non costituiscono reddito in capo al dipendente solo se l'utilizzo di suddette opere e servizi si realizza mediante strutture di proprietà dell'azienda (es. circolo ricreativo o sportivo o ambulatorio medico costituito dal datore di lavoro presso l'azienda). Se il dipendente frequenta un circolo esterno grazie al sostenimento dei costi relativi da parte del datore di lavoro, il relativo beneficio costituisce per il dipendente reddito imponibile (art. 51).

Non costituiscono reddito per il dipendente le somme ricevute alla generalità o a categorie di dipendenti, o ad un terzo soggetto e indirettamente al dipendente, per la frequenza di asili nido, colonie climatiche e borse di studio da parte dei suoi familiari (art. 51). Per l'impresa i costi sono deducibili.

Le **CONVENZIONI** stipulate dall'impresa con negozi o pubblici esercizi sono imponibili per il dipendente solo quando l'impresa abbia sostenuto un costo specifico. Per l'impresa sono deducibili i costi che formano reddito per il dipendente.

#### **EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEI DIPENDENTI**

L'art. 2 c. 6 del D.L. 93/2008 a decorrere dal 29.05.2008 ha soppresso la previsione che escludeva dalla base imponibile sul reddito da lavoro dipendente le erogazioni liberali e taluni sussidi economici concessi dal datore di lavoro al dipendente; in particolare venivano escluse dalla base imponibile le erogazioni liberali di denaro concesse al dipendente **per importi non superiori a € 258,23.**

Con questa modifica normativa, le erogazioni liberali concorrono sempre alla formazione del reddito da lavoro dipendente per l'intero importo fatte salve alcune eccezioni previste dall'art. 51.3.

- Le liberalità erogate in natura (beni o servizi) sono escluse dal reddito di lavoro dipendente solo se di importo non superiore a € 258,23. Qualora l'erogazione superi detto limite concorre alla formazione del reddito per il suo intero ammontare.
- L'esclusione dal reddito si ha anche se l'erogazione liberale di beni e servizi è concessa ad un unico dipendente non essendo più richiesto che la stessa sia concessa solamente in occasione di festività o ricorrenze alla generalità oppure a determinate categorie di dipendenti;
- Se l'erogazione liberale viene fatta in di denaro, indipendentemente dall'importo, concorre sempre a formare reddito di lavoro dipendente.

- In tutti i casi per l'azienda il costo dell'erogazione liberale è deducibile.

#### TRATTAMENTO IVA: ALLOGGI DATI IN USO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

NON è ammessa in detrazione l'Iva relativa all'acquisto, locazione, leasing, manutenzione, recupero, gestione di **tutti** i fabbricati abitativi (art. 19-bis 1.1 lett. I, Dpr 633), eccetto che per le imprese costruttrici. Anche in caso di costruzione di capannone con annessa abitazione per il custode (accatastata di solito in A3), l'Iva non è detraibile (C.M. 182/1996).

Se l'impresa percepisce un affitto **deve** quindi emettere fattura esente Iva art. 10/633 (di regola non entra nel calcolo del pro-rata) con marca da bollo per importi superiori a € 77,47.

I costi relativi alle utenze (luce, acqua, portierato, ecc.) sono considerati "oneri accessori" ai sensi dell'art. 12/633 se addebitati unitamente al canone di locazione.

Il rimborso spese delle utenze, svincolato dal canone, è invece soggetto ad Iva.

L'Iva sulle spese di manutenzione straordinaria sostenute dalla società su immobili dati in locazione ai propri dipendenti non è detraibile (Cass. 14.1.2000).

#### LIMITI DI ESEZIONE

Benefit/causa di rimborso		Importo esente
Buoni pasto	al giorno	€ 5,29
Contributi sanitari annuali	all'anno	€ 3.615,20
Liberalità (beni e servizi, non in denaro)		€ 258,23
Indennità di trasferimento (in Italia)	all'anno	€ 1.549,37
Indennità di trasferimento (all'estero)	all'anno	€ 4.648,11
Azioni gratuite		€ 2.065,83
Trasferte (in Italia)	al giorno	€ 46,48
Trasferte (all'estero)	al giorno	€ 77,47

#### FRINGE BENEFIT CONCESSO AL LAVORATORE: EFFETTI SULL'IMPRESA - Riepilogo

Tipologia	Dipendente	Collaboratore
Erogazioni liberali in denaro corrisposte dal datore di lavoro alla generalità o categoria di dipendenti o collaboratori in occasione di festività o ricorrenze indipendentemente dall'importo	Piena deducibilità	Piena deducibilità
Concessione di sussidi per particolari eventi	Piena deducibilità	Piena deducibilità
Piccoli prestiti a vittime dell'usura o di richieste estorsive	Piena deducibilità	Piena deducibilità
Somministrazione in mense aziendali e prestazioni sostitutive	Piena deducibilità	Piena deducibilità
Prestazioni di servizi di trasporto collettivo	Piena deducibilità	Piena deducibilità
Opere e servizi volontariamente erogati per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria, culto	Nei limiti del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dal Mod. 770	L'art. 95 disciplina solo l'ipotesi dei dipendenti, è incerta la deducibilità per i co.co.pro.
Somme erogate per asili nido, colonie e borse di studio	Piena deducibilità	Vedi punto precedente
Cessioni gratuite di beni o servizi di valore inferiore a € 258,23 erogati alla generalità o categorie di lavoratori	Piena deducibilità	Piena deducibilità
Veicoli assegnati in uso promiscuo	Il datore di lavoro deduce il 90% dei costi auto data in uso promiscuo (vedi § Auto)	La norma non prende in considerazione i co.co.pro.
Prestiti in denaro	Interamente deducibile la differenza tra gli eventuali maggiori interessi passivi pagati e i minori interessi attivi incassati	Interamente deducibile la differenza tra gli eventuali maggiori interessi passivi pagati e i minori interessi attivi incassati
Fabbricati concessi in locazione, uso o comodato	Canoni di locazione anche finanziaria e spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti a norma dell'art. 51.4 c)	L'art. 95 disciplina solo l'ipotesi dei dipendenti, è incerta la deducibilità per i co.co.pro.
Fabbricati uso abitazione concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in	Integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due successivi	Vedi punto precedente